



**Comune di
CORNELIANO D'ALBA
Provincia di Cuneo**

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

(Testo Coordinato)

già approvato con delibere del

- | | | | | |
|----------------------|----|--------|---------|------------|
| • Consiglio Comunale | n. | 37/CC | in data | 21/12/1998 |
| • Consiglio Comunale | n. | 7/C C | in data | 26/01/2001 |
| • Consiglio Comunale | n. | 6/C C | in data | 25/02/2005 |
| • Consiglio Comunale | n. | 10/C C | in data | 22/03/2010 |

Indice:

Art.	Descrizione
1	Ambito e finalità del Regolamento
2	Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione
3	Domanda di occupazione
4	Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
5	Obblighi del concessionario
6	Decadenza ed estinzione della concessione
7	Modifica, sospensione e revoca della concessione
8	Rinnovo della concessione
9	Commercio su aree pubbliche
10	Criteri per la determinazione della tariffa di canone
11	Classificazioni delle strade
12	Durata delle occupazioni
13	Modalità di applicazione del canone
14	Soggetto passivo
15	Agevolazioni
16	Esenzioni
17	Versamento del canone per le occupazioni permanenti
18	Versamento del canone per le occupazioni temporanee
19	Riscossione coattiva
20	Sanzioni
21	Accertamenti
22	Disposizioni finali e transitorie
23	Rinvio ad altre norme
All. "A"	Tabella - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
All. "B"	Tabella – Classificazione territorio comunale
All. "C"	Tabella – Individuazione di fattispecie di occupazioni

Art. 1

Ambito e finalità del Regolamento

- 1 - Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina:
 - **le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nonché i criteri per l'applicazione del relativo canone;**

Sono disciplinate altresì:

 - **la misura della tariffa;**
 - **la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;**
 - **modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone;**
 - **le agevolazioni;**
 - **le sanzioni.**
- 2 - Con i termini di “**Suolo pubblico**” e “**Spazio pubblico**” nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
- 3 - Nel presente regolamento con i termini di “**occupazione**” e “**occupare**” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

- 1 - Le occupazioni sono di carattere **Permanente o Temporanee**:
 - a) Sono **Permanenti** le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Sono **Temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
- 2 - Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, Comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio tributi, su domanda dell'interessato, previo pagamento del relativo canone.
- 3 - Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

 - **difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;**
 - **che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero della revoca o dall'estinzione della concessione medesima.**
- 4 - In tutti i casi di occupazione abusiva, il Responsabile del servizio Tributi, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

- 5 - Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 6 - Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
- 7 - In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento. Tale occupazione d'urgenza non viene considerata occupazione abusiva e pertanto non sanzionabile.
- 8 - La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista nel successivo articolo 20.
- 9 - La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni 10 con decorrenza dal giorno successivo a quello del rilascio della concessione, senza possibilità di tacito rinnovo.
- 10 - La concessione potrà avere una durata inferiore a quella stabilita nel punto precedente purché nella concessione sia dato motivo di tale durata.

Art. 3

Domanda di occupazione

- 1 - Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente e comunque almeno 10 giorni prima dell'occupazione, presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
- 2 - La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere:
 - a-1) **nel caso che il richiedente sia una persona fisica o Ditta individuale:**
Generalità, residenza, Codice fiscale, Partita IVA qualora ne sia in possesso;
 - a-2) **nel caso che il richiedente sia soggetto diverso da quelli indicati al punto a-1):**
la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il Codice fiscale e il numero della Partita IVA, qualora ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - a-3) **nel caso di condomini:**
 - a) il nome del Condominio, l'ubicazione e il Codice Fiscale, la Partita IVA, qualora ne sia in possesso, e la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - b) l'ubicazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene pubblico che si richiede di occupare;
 - c) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - d) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - e) il tipo di attività che si intenderebbe svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - f) Documentazione fotografica o apposita planimetria, anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti, da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare.
 - g) Copia del versamento dei diritti di istruttoria, del rimborso spese e del canone dovuti.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

- 1 - Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio Tributi per l'istruttoria e il rilascio delle stesse, previo nulla osta da parte del Servizio Tecnico e di Polizia Municipale.
- 2 - Il termine per la conclusione del procedimento è di quindici giorni.
- 2-1- Nel caso in cui il richiedente abbia necessità di ottenere il rilascio del provvedimento entro termini inferiori a quello indicato nel precedente articolo 3, 1° comma, dovrà versare i diritti di urgenza così stabiliti:
 - € 10,00 se l'istanza di occupazione viene presentata entro il termine di giorni 5 dalla data di inizio dell'occupazione;
 - € 15,00 se l'istanza di occupazione viene presentata nel termine compreso tra 4 e due giorni.Nel caso di presentazione dell'istanza entro due giorni dalla data di occupazione, non si procederà al rilascio della concessione.
- 2-2 Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta ovvero vengano richiesti pareri ad altri Enti o siano necessarie altre autorizzazioni/nulla osta comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende dal momento in cui pervengono all'Ufficio Tributi i pareri, i chiarimenti, i nulla osta o le integrazioni richieste. Tale sospensione vale anche nel caso di richiesta d'urgenza.
- 3 - L'atto di concessione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione, emesso dal Responsabile del Servizio Tributi, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3,
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione,
 - d) l'importo del canone di concessione che dovrà essere pagato materialmente prima della notifica dell'atto di concessione al concessionario;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
 - f) l'importo della cauzione provvisoria, per quanto previsto dalla lettera f) del successivo art. 5, che dovrà essere pagata materialmente prima della notifica dell'atto di concessione al concessionario.

Art. 5

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio e i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla Vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;

- e) versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) per le sole occupazioni che comportino l'esecuzione di scavi, la Ditta concessionaria dovrà presentare una polizza fidejussoria, il cui importo viene fissata dal Servizio Tecnico Comunale, a garanzia del ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi, nonché per la soddisfazione di eventuali danni causati alle opere di urbanizzazione.
 - g) Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, sono autorizzate nella stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 titoli I[^] e X[^] e della relativa normativa regionale.
 - h) Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, tali da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili ed in modo da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.
- In particolare:
- Per i negozi e botteghe, l'esposizione della merce deve avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente ai fabbricati e deve essere posta in appositi contenitori, i quali non dovranno superare l'altezza di m. 1,50. L'esposizione non dovrà essere appesa ad alberi e/o ai pali della luce, della segnaletica stradale o a tende.
 - Bar – Ristoranti ed in genere pubblici esercizi: l'occupazione con tavoli e sedie dovrà essere effettuata compatibilmente con le norme stabilite dal Codice della Strada, salvaguardando sia i pedoni seduti ai tavoli che quelli in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, siepi sempre verdi o con strutture di arredo posta al margine del marciapiede.
 - i) Le occupazioni effettuate con ombrelloni o copertura di altra foggia, aventi carattere precario, potranno avvenire a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2,00, al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sui marciapiedi; in ogni caso non dovranno mai compromettere la visibilità.
 - j) Deroche alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite su parere conforme della Giunta Comunale.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

- 1 - Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del rinnovo del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- 2 - Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
- 3 - La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, anche parziale, del canone versato né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

- 1 - L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

Art. 8

Rinnovo della concessione

- 1 - I provvedimenti di concessione permanente si rinnovano alla scadenza annuale, previo il pagamento del relativo canone di concessione per il nuovo anno.
Resta salva, comunque, la durata decennale dell'autorizzazione comunale, così come previsto dall'art. 2, comma 9.
- 2 - Le concessioni temporanee possono essere prorogate qualora il concessionario presenti, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.
- 3 - Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico o in caso di morte del titolare della concessione, il subentrante dovrà produrre apposita istanza di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione rilasciato a suo tempo al soggetto cedente. Tale istanza dovrà essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data del subentro.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

- 1 - Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ed è soggetta alla normativa per le occupazioni permanenti.
- 2 - Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10

Criteri per la determinazione della tariffa di canone

- 1 - La determinazione della tariffa del canone è individuata con atto deliberativo dall'Organo competente in materia, secondo i criteri di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) Superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;
- 2 - Per la loro prima determinazione le tariffe del canone relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato "A" al presente Regolamento.
- 3 - Per le sole occupazioni permanenti:

- Le frazioni di tariffa sino ad € 0,49 sono arrotondate all'euro inferiore e quelle oltre € 0,49 sono arrotondate all'euro superiore.
- L'importo totale del canone fino a € 0,49 è arrotondato all'euro inferiore, oltre lo 0,49 si arrotonda all'euro superiore.

Art. 11

Classificazioni delle strade

- 1 - Per la determinazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento, (Allegato "B"), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2 - Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa del canone per intero.
- 3 - La tariffa del canone per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a, tranne che per le occupazioni di suolo per attività edilizie ove si avrà una tariffa unica, sia per la 1^a che per la 2^a categoria.

Art. 12

Durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare e per il primo anno del rilascio il canone è quantificato in misura proporzionale ai mesi di effettiva occupazione, facendo decorrere l'occupazione stessa dal 1° giorno del mese successivo al rilascio della concessione.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

- 1 - Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2 - Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
- 3 - Le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazioni di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle utenze per la misura unica di tariffa pari ad € 0,775 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46.
A tal fine le aziende interessate, contestualmente al pagamento del canone annuale, così come previsto dal successivo art. 17, devono comunicare il numero dei loro utenti al 31.12 dell'anno precedente

Art. 14

Soggetto passivo

- 1 - Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 2 - Nel caso di subentro nel corso dell'anno, così come previsto dal precedente art. 8, 3° comma, non sarà ammesso al cedente alcun rimborso del canone già versato per l'anno in corso, ed il subentrante sarà tenuto al pagamento dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 15 Agevolazioni

- 1 - Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree sovrastanti o sottostanti il suolo, purché, non vi siano appoggi al suolo e che non rientrino nel precedente punto 3 dell'art. 13, le tariffe sono ridotte del 30 per cento
- 2 - Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento.
- 3 - Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie la tariffa è ridotta del 85 per cento.
- 4 - Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 85 per cento.
- 5 - Per le occupazioni temporanee realizzate per fiere, festeggiamenti con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 80 per cento.
- 6 - Per le occupazioni realizzate dagli utenti di cui al precedente punto 5, le superfici di occupazione sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e sino a mq. 1.000, del 10% per la parte eccedente i mq. 1.000.

Art. 16 Esenzioni

- 1 - Sono esenti dal canone:
 - a) Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
 - b) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune.
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
 - e) le soste determinate da veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci;
 - f) Le occupazioni determinate con tende, ombrelloni o simili ed insegne pubblicitarie
 - g) le occupazioni determinate con passi carrabili, per le quali i cittadini possono richiedere, a titolo gratuito, il cartello di divieto di sosta per l'area antistante l'accesso;
 - h) le occupazioni effettuate dalle locali Associazioni sportive, culturali e sociali (es. Pro – Loco, Avis....) in occasioni di manifestazioni e festeggiamenti locali;

- i) le occupazioni effettuate da soggetti che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico sino ad un massimo di mq. 10;
- l) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione comunale, nonché nel campo sociale, culturale e sportivo organizzate da Associazioni / Enti senza scopo di lucro.
- m) le occupazioni temporanee effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi.

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1 - Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio effettivo delle stesse, purché nel primo anno il periodo di occupazione sia superiore a 180 giorni; diversamente, andrà calcolato per la metà.
- 2 - Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, senza il quale non può essere notificata la relativa concessione.
- 3 - Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 4 - Il versamento del canone può essere effettuato in un'unica soluzione tramite:
 - conto corrente postale;
 - versamento diretto e/o bonifico presso la tesoreria comunale
 - tramite F24 .

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1 - Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, così come per le concessioni permanenti, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4.
- 2 - Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
- 3 - Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al 50%, oltre alle sanzioni previste dal successivo articolo 20
- 4 - Per le occupazioni temporanee, la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza della concessione non dà diritto al rimborso del canone già versato.
- 5 - Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per quelle permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo se del caso e deve essere comunicata entro il 31 dicembre dell'anno in corso per aver effetto a decorrere dall'anno successivo.

Art. 19

Riscossione coattiva

- 1 - La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14 Aprile 1910, n. 639.
- 2 - In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
- 3 - Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto del Responsabile dell'Ufficio Tributi e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 20 Sanzioni

- 1 - Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) In caso di omessa presentazione della dichiarazione di occupazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 51,65 euro.
 - b) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del canone non versato, con un minimo di 51,65 euro.
 - c) In caso di omesso o insufficiente versamento del canone si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 - d) La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 - e) Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione ed interessi.
- 2 - Sulle somme dovute a titolo di canone sono applicati gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno e decorrono dalla scadenza ordinaria del canone per le occupazioni permanenti e dalla data in cui siano effettuate per le occupazioni temporanee.
- 3 - Restano ferme le norme e le sanzioni stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 20 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;
- 4 - La sanzione amministrativa è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.

Art. 21 Accertamenti

- 1 - Il Comune, tramite gli Uffici preposti, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata:

- Controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo;
 - Procede all'accertamento ed al controllo delle occupazioni di cui al presente regolamento.
- 2 -** In caso di parziale, omesso o tardivo versamento del canone ovvero in caso di occupazioni abusive l'Ufficio preposto procede alla notifica di un avviso di contestazione con invito ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica. Sulle somme dovute a titolo di indennità per le occupazioni difformi da quanto previsto nella concessione viene eventualmente detratto quanto già pagato a titolo di canone.
- 3 -** L'avviso di contestazione è notificato mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno (Modello AG) ovvero mediante Messo comunale.
- 4 -** Non si procede alla notifica di accertamenti e/o rimborsi per importi inferiori ad € 5,00
- 5 -** Il diritto di credito del Comune ad ottenere il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si prescrive:
- In dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., per le somme da riscuotersi “una tantum “
 - In cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 c.c., per le somme dovute periodicamente ad anno o in periodi più brevi.
- 6 -** La prescrizione è interrotta dalla notifica di qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore.

Art. 22

Disposizioni finali e transitorie

- 1 -** L'applicazione del canone per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento, decorre dal 1° gennaio 1999.

Art. 23

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia ad altre norme di legge o di regolamenti statali e comunali che disciplinano la materia.

ALLEGATO “A”

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONE PERMANENTE

	Occupazione	1 ^ Categ.	2 ^Categ.	Annuo
1	Suolo comunale in genere	17,560	8,78	€/mq.
2	Spazi soprastanti e sottostanti	5,854	2,927	€/mq.
3	Spazi soprastanti e sottostanti senza appoggi al suolo	4,098	2,049	€/mq.
4	Suolo per attività edilizie	2,634	2,634	£./mq.

ai sensi dell'art. 10, 2° Comma il canone viene così arrotondato

OCCUPAZIONE PERMANENTE

	Occupazione	1 ^ Categ.	2 Categ.	Annuo
1	Suolo comunale in genere	18,00	9,00	€/mq.
2	Spazi soprastanti e sottostanti	6,00	3,00	€/mq.
3	Spazi soprastanti e sottostanti senza appoggi al suolo	4,00	2,00	€/mq.
4	Suolo per attività edilizie	3,00	3,00	€/mq.

OCCUPAZIONE TEMPORANEE

	Occupazione	1 ^ Categ.	2 Categ.	Giorno
1	Suolo comunale in genere	1,033	0,516	€/mq.
2	Spazi soprastanti e sottostanti	0,346	0,173	€/mq.
3	Spazi soprastanti e sottostanti senza appoggi al suolo	0,242	0,121	€/mq.
4	Suolo per attività edilizie	0,155	0,155	€/mq.
5	Ricorrenti	0,516	0,258	£./mq.
6	Suolo per ambulanti, Pubblici esercizi e prod. agricoli	0,155	0,077	€/mq.
7	Suolo per spettacoli viaggianti e divertimenti	0,207	0,106	£./mq.

ALLEGATO “B”

A mente di quanto scritto nell’art. 11 del regolamento la classificazione delle strade è suddivisa in 2 categorie, così come di seguito riportata:

1^ Categoria:

1	-	Piazza Cottolengo	Concentrico
2	-	Piazza Europa	Concentrico
3	-	Via Torino	Concentrico

2^ Categoria:

Tutte le altre Vie e Strade pubbliche comprese nel territorio comunale

C.O.S.A.P

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

PERMANENTI

- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci;
- Spazi riservati al parcheggio privato;
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio;
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo;
- Esposizioni di merce all'esterno dei negozi su appositi supporti;
- Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno dei negozi;
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili;
- Dehors;
- Fioriere e simili;
- Aree mercatali;
- Distributori di tabacchi.

SOPRASSUOLO

- Cavadotti, elettrodotti e simili;

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere;
- Cavadotti interrati;
- Condotte e tubazioni interrate;
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazioni e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità;
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di servizi pubblici.